



COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO

Provincia di Novara

C.A.P. 28053 – TEL.0331/971920 FAX 0331/962277

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 42

OGGETTO :

CONVENZIONE SODEXO-GRUPPO VINCENZIANO PER LA DISTRIBUZIONE A FINI DI SOLIDARIETA' DI PRODOTTI ALIMENTARI NON CONSUMATI PRESSO LE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI, IN ATTUAZIONE DELLA L.25.06.2003, N.155 (MENSA SOLIDALE)

L'anno **duemilaquindici**, addì **trenta**, del mese di **marzo**, alle ore **15** e minuti **00** ed in prosieguo convocata nei modi di legge si è riunita la GIUNTA COMUNALE nella solita sala del Municipio e fatto l'appello nominale risultano :

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
BESOZZI MATTEO	SINDACO	X	
STILO MASSIMO	VICE SINDACO	X	
MOALLI MARTA	ASSESSORE	X	
DILUCA VITO	ASSESSORE	X	
GNEMMI CLAUDIA	ASSESSORE	X	
GUENZI DAVID AMELIO LUIGI	ASSESSORE	X	
Totale		6	

Totale 6

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor **DOTT.SSA GAMBA GIANNA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **BESOZZI MATTEO** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.Lgs 267/2000;

Richiamata la normativa comunitaria in materia di sicurezza alimentare ed in particolare:

- il Regolamento CE n. 178/2002 che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- il Regolamento CE n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;
- il Regolamento CE n. 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;
- il Regolamento CE n. 854/2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano ed in particolare l'art.4, comma 2 che fissa principi generali dei controlli ufficiali in relazione a tutti i prodotti di origine animale con riferimento al rispetto da parte degli operatori del settore alimentare dei requisiti previsti dai soprarichiamati Regolamenti;
- il Regolamento CE n. 882/2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

Rilevato che detti Regolamenti comunitari, che vanno sotto il nome di "pacchetto igiene" individuano una nuova strategia di controllo ufficiale sugli alimenti basata sul principio dell'analisi, gestione e comunicazione del rischio prevedendo al contempo i compiti dell'Autorità competente in materia di controlli ufficiali per la sicurezza alimentare, nonché il coordinamento operativo sull'effettuazione di detti controlli;

Premesso che, per far fronte alle difficoltà derivanti dalla persistente crisi economica e per evitare qualsiasi forma di spreco alimentare, è intendimento del Comune di Castelletto Sopra Ticino mettere a disposizione delle persone in condizioni di contingente difficoltà le pur esigue quantità di cibo inutilizzate nell'erogazione del servizio di mensa scolastica;

Premesso altresì che il Comune di Castelletto Sopra Ticino con determinazione n. 98 del 26.07.2011 ha affidato in concessione alla ditta Sodexo Italia Spa il servizio di ristorazione scolastica per gli anni 2011/12 - 2012/13 - 2013/14 - 2014/15 - 2015/16;

Dato atto che l'articolo 4.1 lettera l) del capitolato d'appalto prevedeva quanto segue: "Solidarietà Sociale: Il Comune si riserva altresì la possibilità di sperimentare – in tutte o solo in alcune delle mense di cui al presente capitolato – la realizzazione di iniziative miranti all'attuazione della legge 25.06.2003 n. 155 "Disciplina della distribuzione di alimenti a fini di solidarietà sociale" che consente agli enti gestori di mense di donare cibo ed alimenti in surplus non entrati nel circuito di somministrazione ad organizzazioni che si occupano di assistenza a persone in stato di bisogno; la concessionaria sarà tenuta a collaborare con l'Amministrazione Comunale alla realizzazione di dette iniziative, nelle forme e nei

tempi che saranno oggetto di eventuale successivo accordo, fermo restando che in tale eventualità verrà richiesto alla concessionaria soltanto di prevedere ed organizzare, nell'ambito dell'organizzazione del lavoro in ogni mensa scolastica, una ulteriore fase consistente nell'approntare opportunamente gli alimenti che saranno prelevati in loco dal soggetto incaricato dell'organizzazione assistenziale o di volontariato in conformità ad un piano prestabilito di comune intesa tra la suddetta organizzazione, l'Amministrazione Comunale e la concessionaria nel quale le operazioni di cui sopra siano congegnate ed organizzate in modo da non richiedere modifiche al funzionamento ordinario del servizio di ristorazione scolastica come descritto nel presente capitolato (salvo quelle necessarie purché di impatto molto modesto sull'organizzazione del servizio) e comunque tali da non comportare oneri aggiuntivi a carico della concessionaria.”;

Vista la L. 25.06.2003 n. 155 *“Disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale”*, la quale dispone, all’art. 1, comma 1 che: *“Le organizzazioni riconosciute come organizzazioni non lucrative di utilità sociale ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e s.m.i., che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, sono equiparate, nei limiti del servizio prestato, ai consumatori finali, ai fini del corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti”;*

Richiamata la comunicazione della Regione Piemonte (Direzione Sanità – settore prevenzione e veterinaria) prot. n. 18051/DB2017 del 25.07.2013, con cui l’Ente specificava che le suddette organizzazioni, le quali non utilizzino prodotti alimentari nell’ambito di un’attività di impresa, sono escluse dall’obbligo di notifica e dichiarazione del possesso dei requisiti igienico sanitari previsti dal Regolamento (CE) n. 852/2004;

Dato atto che la c.d. legge di stabilità (L. 27 dicembre 2013, n. 147) all’art. 1, comma 236 stabilisce quanto segue:

“236. Le organizzazioni riconosciute non lucrative di utilità sociale ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, ceduti dagli operatori del settore alimentare, inclusi quelli della ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché i citati operatori del settore alimentare che cedono gratuitamente prodotti alimentari devono garantire un corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti, ciascuno per la parte di competenza. Tale obiettivo è raggiunto anche mediante la predisposizione di specifici manuali nazionali di corretta prassi operativa in conformità alle garanzie speciali previste dall’articolo 8 del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e successive modificazioni, validati dal Ministero della salute.”;

Rilevato che:

- tale equiparazione non esclude le ONLUS dall’ambito di applicazione della restante legislazione alimentare volta a garantire la sicurezza alimentare, ma, in ragione dei fini di solidarietà sociale, è finalizzata a semplificare ed agevolare le procedure in materia di distribuzione dei prodotti alimentari
- la suddetta L. 26.06.2004 n. 155 poggia sul principio dell’auto-responsabilizzazione dell’organizzazione non lucrativa, la quale

spontaneamente e di propria iniziativa decide di svolgere tale attività di recupero e che ciò non significa pertanto che, venendo semplificati gli obblighi normativi, vengano meno, a carico di detta organizzazione, dal momento della presa in carico degli alimenti, l'obbligo di dare attuazione alle buone prassi previste per legge per il trattamento e la conservazione dei cibi cotti e freschi,

Dato atto che la possibilità di attivare detto progetto di mensa solidale è stata sottoposta alla Commissione acquisendone riscontro positivo, benché gli avanzi alimentari vengano segnalati come scarsi e sporadici, come da verbali della Commissione Mensa del 26.11.2013, 24.03.2014 e 28.10.2014);

Considerato che la ditta Sodexo ed il Comune di Castelletto Sopra Ticino, alla luce della suddetta normativa, cessano da ogni responsabilità di percorso a decorrere dal momento della consegna dei generi alimentari alla eventuale organizzazione;

Dato atto che, per l'attuazione di quanto sopra indicato, è stata sondata la disponibilità del Gruppo Volontariato Vincenziano Parrocchiale Cuore Immacolato di Maria, con sede in Castelletto Sopra Ticino, Via Preti, 19, iscritto al registro regionale del volontariato, istituito in adempimento alla legge regionale 29 agosto 1994, n. 38 la quale ha dato attuazione alla L. 266/91(Bollettino Ufficiale n. 46 del 13 / 11 / 2014);

Preso atto che ai sensi dell'art. 10, comma 8, del D.lgs. 460/97 le organizzazioni di volontariato iscritte sono considerate O.N.L.U.S. di diritto;

Avuto dal Gruppo riscontro positivo (prot. 35058 del 23.12.2014);

Dato atto che tra Comune di Castelletto Sopra Ticino ed i soggetti di cui sopra (Sodexo e Gruppo Volontariato Parrocchiale Cuore Immacolato di Maria) si è convenuto di attuare l'iniziativa di solidarietà in questione mediante la sottoscrizione di apposita convenzione come da documento qui allegato quale parte integrate e sostanziale;

Presentato il testo della presente convenzione alla Commissione Mensa svoltasi in data 26/03/2015 ed avutone riscontro positivo;

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. DI APPROVARE il recupero e la distribuzione, a fini di solidarietà sociale, dei prodotti alimentari, deperibili e non deperibili, in surplus non entrati nel circuito di somministrazione presso le mense scolastiche del Comune di Castelletto Sopra Ticino.

2. DI APPROVARE l'allegata bozza di convenzione, parte integrante del presente atto, la quale disciplina i rapporti fra i suddetti soggetti coinvolti nell'iniziativa, ossia il Comune di Castelletto Sopra Ticino, la società di ristorazione Sodexo Italia S.p.A. ed il Gruppo Volontariato Vincenziano Parrocchiale Cuore Immacolato di Maria.
3. DI PRECISARE che tale convenzione avrà durata dalla sua sottoscrizione al 30.06.2016.
4. DI DARE ATTO che l'iniziativa non prevede oneri per il Comune di Castelletto Sopra Ticino
5. DI DEMANDARE ai responsabili di area, secondo le specifiche competenze, gli atti necessari alla definizione di tutti gli ulteriori adempimenti al fine di rendere la presente esecutiva.
6. DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

CONVENZIONE SODEXO – GRUPPO VINCENZIANO PER LA DISTRIBUZIONE A FINI DI SOLIDARIETÀ DI PRODOTTI ALIMENTARI NON CONSUMATI PRESSO LE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI, IN ATTUAZIONE DELLA L. 25.06.2003, N. 155.(MENSA SOLIDALE)

Tra il Comune di Castelletto Sopra Ticino (d'ora innanzi Comune)nella persona del Responsabile dell'Area Cultura, Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili, Sport e Tempo Libero, Turismo,, nato/a ail domiciliato per la carica presso il Comune di Castelletto Sopra Ticino, P.zza Fr.lli Cervi, 7, C.F.

e

il Gruppo Volontariato Vincenziano Parrocchiale Cuore Immacolato di Maria (d'ora innanzi Gruppo Vincenziano), con sede in Castelletto Sopra Ticino, Via Preti, 19, nella persona del suo Presidente,, nato/a ail residente in Via C.F.

e

la ditta Sodexo Italia Spa (d'ora innanzi Sodexo) di con sede in via n., rappresentata da, nato/a ail residente in via C.F.

Premesso che:

- il "pacchetto igiene"previsto dall'Unione Europea in materia di sicurezza alimentare è costituito dai seguenti regolamenti: regolamento CE n.178/2002; regolamento CE n. 852/2004; regolamento CE n. 853/2004; regolamento CE n. 854/2004; regolamento CE n. 882/2004
- per far fronte alle difficoltà derivanti dalla persistente crisi economica e per evitare qualsiasi forma di spreco alimentare, è intendimento del Comune di Castelletto Sopra Ticino mettere a disposizione delle persone in condizioni di contingente difficoltà le pur esigue quantità di cibo inutilizzate nell'erogazione del servizio di mensa scolastica
- la L. 25.06.2003 n. 155 dispone, all'art. 1, comma 1 che le organizzazioni riconosciute come organizzazioni non lucrative di utilità sociale ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e s.m.i., che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, siano equiparate, nei limiti del servizio prestato, ai consumatori finali, ai fini del corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti
- L. 27 dicembre 2013, n. 147 (art. 1, comma 236) stabilisce che le suddette organizzazioni debbano garantire un corretto stato di conservazione,

trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti, ciascuno per la parte di competenza.

- il Comune di Castelletto Sopra Ticino, con determinazione n. 98 del 26.07.2011, ha affidato in concessione alla ditta Sodexo Italia Spa il servizio di ristorazione scolastica per gli anni 2011/12 - 2012/13 - 2013/14 - 2014/15-2015/16, prevedendo, all'art. 4.1 lettera l) del relativo capitolato d'appalto, l'obbligo per il concessionario, qualora il Comune avesse realizzato iniziative miranti all'attuazione della legge 25.06.2003 n. 155, di approntare opportunamente gli alimenti da prelevare in loco dal soggetto incaricato dell'organizzazione assistenziale o di volontariato, nel rispetto del funzionamento ordinario del servizio di ristorazione scolastica e senza oneri aggiuntivi per la ditta di ristorazione

CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

OGGETTO

La presente convenzione ha per oggetto il recupero e la distribuzione, a fini di solidarietà sociale, dei prodotti alimentari, deperibili e non deperibili, in surplus non entrati nel circuito di somministrazione presso le mense scolastiche del Comune di Castelletto Sopra Ticino. Essa assolve altresì agli obblighi del piano previsto dall'art. 4.1 lettera l) del capitolato d'appalto relativo al servizio di ristorazione scolastica affidato con determinazione n. 98 del 26.07.2011

Con riferimento al suddetto surplus, in considerazione delle seguenti pre condizioni:

- a) la mensa solidale non può, a norma del sopra citato art. 4.1 lettera l) del capitolato, comportare oneri aggiuntivi a carico della ditta di ristorazione
- b) la corretta conservazione degli alimenti a seguito della presa in carica per parte del Gruppo Vincenziano è direttamente connessa alle capacità tecniche, strumentali ed organizzative del gruppo stesso, variabili nel tempo

è data facoltà a Sodexo ed al Gruppo Vincenziano di concordare le effettive tipologie alimentari da destinare ai consumatori bisognosi, nell'ambito dei seguenti gruppi alimentari:

1.1) prodotti confezionati deperibili e non deperibili. Essi dovranno essere in perfetto stato di conservazione ed alla giusta temperatura di conservazione; le confezioni dovranno essere integre e non si devono, tra l'altro, evidenziare segni d'infestazione da insetti o da altri animali.

Non possono essere donati prodotti con la data di scadenza e/o termine minimo di conservazione superato.

1.2) prodotti non confezionati (sfusi e preincartati), deperibili e non deperibili. Essi potranno essere donati purché siano in perfetto stato e alla giusta temperatura di conservazione, posti in contenitori idonei a venire a contatto con gli alimenti e protetti dalle polveri e dagli insetti.

Sono esclusi dalla presente convenzione i prodotti sfusi altamente deperibili (carni fresche, pesce fresco) ed i prodotti congelati e surgelati.

1.3) Le eccedenze di ristorazione ed il cibo cotto. Essi dovranno essere preventivamente sottoposti ad rinvenimento (se necessario) ed abbattimento della temperatura (conformemente alle vigenti normative) a cura dell' operatore del

settore alimentare (Sodexo) presso le mense comunali dotate di idonea attrezzatura e dovranno essere conservati alle temperature previste per legge sino al momento del consumo.

Le eccedenze di ristorazione ed il cibo cotto dovranno essere trasportati e conservati in contenitori chiusi in materiale idoneo per alimenti che consentano l'identificazione dell'operatore del settore alimentare donatore del prodotto, la data di consegna e di abbattimento. Durante il trasporto e la conservazione nei locali dove verrà effettuato lo stoccaggio, conformemente alla vigente normativa, la temperatura dovrà essere mantenuta entro i tetti di legge previsti al fine di garantire la perfetta conservazione del prodotto.

E' data inoltre facoltà a Sodexo ed al Gruppo Vincenziano di identificare, di comune accordo, i punti di consegna dei suddetti surplus alimentari e la relativa periodicità e tempistica di ritiro

Art. 2

La presente convenzione ha durata dalla sua sottoscrizione al 30.06.2016. Essa potrà essere comunque revocata, in qualsiasi momento, per gravi motivi e/o pubblico interesse, a giudizio insindacabile dell'Ente Comunale.

Art. 3

OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune provvederà a fornire al Gruppo Vincenziano l'elenco nominativo dei soggetti che vertono in stato di bisogno aventi diritto al beneficio in oggetto. Preso atto della comunicazione relativa alle sedi di effettiva realizzazione del progetto di cui al seguente art. 4, provvederà a darne comunicazione alla direzione didattica.

Art. 4

OBBLIGHI DELLA DITTA DI RISTORAZIONE "SODEXO"

La ditta Sodexo, in qualità di operatore del settore alimentare, provvederà a cedere gratuitamente al Gruppo Vincenziano i prodotti alimentari oggetto della presente convenzione.

Essa dovrà garantire che, all'atto della cessione, detti alimenti siano perfettamente edibili e non costituiscano un rischio per consumatore. La ditta, per i prodotti donati, dovrà garantire la rintracciabilità come previsto dal regolamento CE 178/2002, art. 18.

Sarà inoltre tenuta a collaborare con l'Amministrazione Comunale e con il suddetto Gruppo ai fini della presente convenzione e provvederà a gestire una ulteriore fase consistente nell'approntare opportunamente gli alimenti che saranno prelevati in loco dal Gruppo stesso.

Sino all'atto della consegna Sodexo sarà responsabile, sotto ogni aspetto, degli alimenti in oggetto. Decorso detto termine, cesserà ogni responsabilità in merito alla successiva responsabilità di percorso, ivi incluse la conservazione, il trasporto, il deposito e la consegna alle persone bisognose.

Di dette fasi sarà infatti responsabile il Gruppo Vincenziano.

Sodexo concorderà inoltre con esso:

- a) i singoli alimenti effettivamente da destinare ai consumatori bisognosi, nell'ambito dei gruppi alimentari individuati all'art. 1 della presente convenzione
- b) i punti di consegna dei suddetti surplus alimentari, la relativa periodicità e tempistica di ritiro e provvederà a comunicare al Comune ed all'ASL competente i suddetti dati avanti l'avvio effettivo della mensa solidale ed ogni qualvolta si verificassero variazioni

Avanti l'avvio del progetto, Sodexo comunicherà inoltre al Comune il nominativo del responsabile per progetto presso la ditta.

Sodexo provvederà infine a fornire al Comune, in tempi che verranno successivamente concordati, e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno, copia dei documenti di trasporto degli alimenti consegnati al Gruppo Vincenziano.

Art. 5

OBBLIGHI DELL'ORGANIZZAZIONE "GRUPPO VOLONTARIATO VINCENZIANO PARROCCHIALE CUORE IMMACOLATO DI MARIA"

Il Gruppo Volontariato Vincenziano Parrocchiale Cuore Immacolato di Maria, in qualità di organizzazione non lucrativa di utilità sociale provvederà, a fini di beneficenza ed a titolo non oneroso, alla distribuzione gratuita, agli indigenti residenti nel Comune di Castelletto Sopra Ticino, dei prodotti alimentari non serviti derivanti dalla mensa scolastica attiva nel Comune.

Nell'ambito di detta attività il suddetto Gruppo Vincenziano adotterà, in conformità con la vigente normativa ("pacchetto igiene") modalità organizzative e di gestione tali da garantire lo stato di conservazione, l'igiene e la sicurezza degli alimenti ricevuti in dono durante tutte le fasi, dalla presa in carico degli alimenti sino alla consegna agli aventi diritto, ivi incluse le fasi di conservazione, trasporto, deposito ed utilizzo.

A tal fine il Gruppo Vincenziano dovrà fare uso, senza oneri a carico del Comune e della Ditta di ristorazione, come da normativa vigente, delle procedure tecniche e delle attrezzature adeguate.

E' fatto divieto al Gruppo di distribuire gli alimenti raccolti ad altre organizzazioni che, a loro volta effettuano distribuzione alle persone indigenti.

E' altresì fatto divieto allo stesso di procedere alla trasformazione degli alimenti raccolti.

Il Gruppo, prima di dare attuazione al progetto dovrà fornire al Comune ed alla ditta di ristorazione Sodexo il nominativo del responsabile della gestione degli alimenti (raccolta, conservazione, trasporto, deposito, distribuzione, ecc.)

Il Gruppo Vincenziano, nel concordare con Sodexo quali alimenti effettivamente destinare ai consumatori bisognosi, quali punti di consegna attivare, nonché la relativa periodicità e tempistica di ritiro, dovrà tenere in considerazione le proprie dotazioni strumentali ed il fatto che le operazioni relative alla presente convenzione non devono comportare modifiche al funzionamento ordinario del servizio di ristorazione scolastica (salvo quelle necessarie purché di impatto molto modesto sull'organizzazione del servizio), né oneri aggiuntivi a carico di Sodexo

Ogni obbligo e comunicazione di natura fiscale, legale e/o igienico sanitario prevista dalle vigenti norme di legge relativamente al recupero dei pasti non utilizzati ai sensi della legge n. 155/2003, per quanto di competenza, spetta al Gruppo Vincenziano, lasciando indenne da ogni responsabilità il Comune e Sodexo

Il Comune è altresì indenne da qualsivoglia responsabilità derivante dalla sicurezza dei cibi oggetto della presente convenzione, ricadendo la stessa, per le fasi antecedenti al ritiro per parte del Gruppo Vincenziano, sulla ditta Sodexo e per le fasi successive sul gruppo Vincenziano stesso.

Il Gruppo Vincenziano, preso atto dell'elenco di soggetti bisognosi individuato all'art. 3 della presente convenzione, provvederà alla ripartizione degli alimenti, in adempimento ai principi di trasparenza e parità di trattamento.

Dichiarerà inoltre, nei tempi e nei modi richiesti dal Comune, gli elementi utili e necessari alla tenuta del registro dei beneficiari.

Art 6.

MONITORAGGIO

E' previsto, per tutta la durata della convenzione, il monitoraggio, per parte dei responsabili del progetto individuati dai soggetti sottoscrittori, dello stato di realizzazione del progetto stesso, con specifici momenti di incontro.

Art 7.

NORMA FINALE

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione in tema di convenzioni e di associazionismo, si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

La presente convenzione verrà registrata in caso d'uso. Ogni eventuale spesa sarà in tal caso a carico del Gruppo Vincenziano

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti relativa all'interpretazione ed esecuzione del capitolato sarà deferita in via esclusiva all'autorità giudiziaria del Foro di Novara

Letto, confermato e sottoscritto come in appresso:

Castelletto Sopra Ticino, li

Per Sodexo Italia Spa

Per il Comune di Castelletto Sopra Ticino

Per il Gruppo Volontariato
Vincenziano Parrocchiale Cuore
Immacolato di Maria

Il Responsabile dell'Area Cultura, Pubblica
Istruzione, Politiche Giovanili, Sport e Tempo
Libero, Turismo

Il Presidente

.....

.....

.....

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to BESOZZI MATTEO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA GAMBA GIANNA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 16 APR. 2015

Castelletto S. Ticino, li 16 APR. 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA GAMBA GIANNA

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Castelletto S. Ticino, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(DOTT.SSA GAMBA GIANNA)

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00)

Divenuta esecutiva in data _____

- ☐ per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione.
(art. 134 comma 3 D.Lgs 267/2000)

Castelletto S. Ticino, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA GAMBA GIANNA

=====